



COMUNE DI BORGOMASINO

Città metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 13-2024 protocollo generale nr. 1644-2024

Oggetto:	disposizioni in materia di materia di rumori e di quiete pubblica – fino al 31.3.2025
----------	---

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento acustico è percepito tra le maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini i quali reclamando il diritto alla salute, alla quiete e al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

VALUTATO che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, è indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica e per il superiore valore che la silenziosità assume per la rigenerazione psicofisica delle persone in particolare fragili, bambini e anziani;

RILEVATE le numerose lamentele pervenute da cittadini riguardo il fenomeno degli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore e, più in generale, in luoghi di ritrovo e di aggregazione;

PRESO ATTO che l'effettuazione delle attività rumorose di intrattenimento e/o di allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari sia nei locali chiusi sia sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve sempre essere preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come disposto dall'art. 4 del D.P.R. 19.10.2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l'uso di apparecchi elettronici sia mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo;

RITENUTO doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi individuali e collettivi, al fine di contemperare le esigenze commerciali ma anche il diritto di riunione, la tutela della salute, la sicurezza urbana e gli interessi tutelati dalla serena e ordinata convivenza tra i cittadini per garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata, nonché prevenire fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, da intrattenimenti musicali e da attività similari;

VISTI, in particolare:

- I. l'art. 659 c.p., *Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*;
- II. il D.P.C.M. 1.3.1991, *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*;
- III. il D.P.C.M. 14.11.1997, *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*;
- IV. il D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215, *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*;
- V. il D. lgs. 26.3.2010, n. 59 e in particolare l'art. 8, comma 1, lett. h);
- VI. la Legge 18.4.2017, n. 48, *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*;
- VII. il R. D. 18.6.1931, n.773 e il relativo regolamento per l'esecuzione ex R.D. 6.5.1940, n. 635;
- VIII. la Legge 26.10.1995, n. 447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico*;
- IX. la Legge regionale Piemonte 20.10.2000, n. 52, *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*;
- X. la Legge 24.11.1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*
- XI. l'art. 50 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*;
- XII. la giurisprudenza recente di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 28.6.2023 n. 6319;



COMUNE DI BORGOMASINO
Città metropolitana di Torino

ORDINA

- A. i rumori non devono essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- B. eventuali deroghe dovranno sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19.10.2011, n. 227;
- C. il rumore prodotto dall'attività non deve superare i limiti di emissione sonore previsti dal vigente piano comunale di zonizzazione acustica, come stabiliti dal provvedimento e piano vigente del comune di Borgomasino del marzo 2005;
- D. eventuali deroghe temporanee dovranno essere autorizzate ex art. 6 della L. 26.10.1995, n. 447;

AVVERTE

che i trasgressori che violano le disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D. lgs. 18.8.2000, n. 267 fino a 500 € oltre all'eventuale applicazione di provvedimento interdittivo temporaneo nel rispetto delle norme vigenti e all'immediata segnalazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

DISPONE CHE

- 1-) la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia locale e alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;
- 2-) i soggetti di cui all'art. 12 del Cds sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, rispettivamente agli indirizzi internet <https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/> e <https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, oltre ai luoghi di pubbliche affissioni;

AVVISA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Borgomasino, 9 giugno 2024

IL SINDACO

dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39